



# **REGOLAMENTO** **DEL CONVEGNO CAPI ED ASSEMBLEA REGIONALE**



*Approvato dall'Assemblea Regionale primaverile svoltasi a L'Aquila il 18 aprile 1999.*

A seguire: Modifica art. 4 nell'Assemblea Regionale autunnale svoltasi a Bucchianico il 11 novembre 2002. Adeguamento dell' art. 1 – 2 – 3 – 16 – 17 in seguito alle modifiche Statutarie del C.G. 2005. Adeguamento dell'art. 1- 2 in seguito alle modifiche Statutarie del C.G. 2008. Modifica art. 4 ed art. 20 nell'Assemblea Regionale autunnale svoltasi a Chieti il 29 novembre 2009. Modifica art.8, modifica art.10 e rinumerazione dei successivi articoli, modifica art. 12, modifica art.13, modifica art.16, modifica art. 17, modifica art.19, modifica art.21 e rinumerazione dei successivi articoli nell'Assemblea Regionale primaverile svoltasi a Pescara il 10 Aprile 2011. Adeguamento dell'art. 1-2-3-7-8-16-18-19 nell'Assemblea Regionale primaverile svoltasi a Pescara il 7 Aprile 2013. Modifiche degli art. 1-2, 4, 18, 23 nell'Assemblea Regionale primaverile svoltasi a Castel del Monte 12 aprile 2015.

<b>Agg.to 12/04/2015</b>
<b>Art. 1 - DEFINIZIONE</b>
Il Convegno Regionale Capi e l'Assemblea Regionale AGESCI si riuniscono con le funzioni, le componenti e le modalità previste dallo Statuto dell'Associazione. Per quanto non provato dal presente regolamento, ci si rifà allo Statuto ed ai Regolamenti Associativi.
<b>Art. 2 - PERIODICITÀ'</b>
L'Assemblea Regionale si riunisce almeno una volta l'anno in ordine a quanto previsto dallo Statuto e su ulteriori argomenti di volta in volta posti regolarmente all'ordine del giorno. L'Assemblea Regionale può inoltre riunirsi in sessione straordinaria entro il 30° giorno da quello in cui è pervenuta al Comitato Regionale la richiesta di convocazione di cui ai successivi articoli.
<b>Art. 3 - SOGGETTI CONVOCANTI</b>
L'Assemblea regionale ed il Convegno Capi regionale sono convocati dai Responsabili regionali. L'Assemblea regionale straordinaria può essere convocata su richiesta: <ul style="list-style-type: none"><li>• dei Presidenti del Comitato nazionale;</li><li>• di almeno i 2/3 del Comitato regionale;</li><li>• di almeno i 2/3 degli aventi diritto di voto in Consiglio regionale;</li><li>• di almeno la metà dei Comitati di Zona;</li><li>• di almeno i 2/3 delle Comunità Capi censite in regione;</li></ul> In ogni caso, la richiesta deve essere accompagnata da una relazione motivata sull'opportunità della convocazione.
<b>Art. 4 - PREAVVISO E CONTENUTO DELLA CONVOCAZIONE</b>
La convocazione è inviata ai Quadri associativi Responsabili, per pubblicizzarla, a loro volta, ai rispettivi livelli (Gruppo, Zona...), con preavviso scritto di almeno 30 giorni per l'Assemblea Regionale ordinaria e di 15 giorni per l'Assemblea Regionale straordinaria, contenente le indicazioni della sede, l'orario d'inizio dei lavori, l'ordine del giorno e la documentazione inerente. Parte della documentazione a completamento della convocazione dell'Assemblea ordinaria potrà essere

inviata nei trenta giorni successivi.

La convocazione viene inviata agli indirizzi di posta elettronica istituzionali di tutti i Gruppi censiti in Regione e del Consiglio Regionale.

Nell'arco dei 30 giorni che precedono l'Assemblea Regionale, convocazione ed eventuali documenti verranno inoltre pubblicati, solo a titolo divulgativo, sul sito internet regionale.

## **Art. 5 - PROPOSTE D'ARGOMENTI**

Entro 15 giorni prima dell'Assemblea Regionale, i Comitati di Zona e/o i Consigli di Zona e/o le Comunità Capi possono far pervenire al Comitato Regionale argomenti da sottoporre alla discussione nella relativa sessione dell'Assemblea Regionale. Ogni proposta, accompagnata da una nota illustrativa, verrà inserita all'ordine del giorno.

## **Art. 6 - PRESIDENZA**

La presidenza del Convegno Capi e dell'Assemblea Regionale è assunta dal Responsabile e/o dalla Responsabile Regionale o da persona da essi espressamente delegate, avente elettorato attivo e passivo.

## **Art. 7 - VALIDITÀ**

Il Convegno Capi e l'Assemblea regionale sono costituiti e possono deliberare quando siano presenti, all'orario indicato nella convocazione, almeno 1/3 degli aventi diritto di voto, o più della metà dei Gruppi censiti in Regione, rappresentati da almeno due soci aventi diritto di voto, oppure, se ciò non si verificasse nell'arco di un'ora successiva l'orario di convocazione, il Convegno Capi e l'Assemblea regionale sono costituiti e deliberanti quando siano presenti almeno 1/3 dei Gruppi censiti, con uguali criteri di rappresentanza.

## **Art. 8 - DELIBERAZIONI**

Le deliberazioni sono valide quando vengono approvate da più della metà dei votanti e vengono espresse con votazioni simultanee per alzata di mano o in altri modi palesi. Per votanti vanno intesi la somma dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti.

## **Art. 9 - SERVIZIO DI SEGRETERIA**

I Presidenti sono assistiti da un segretario da essi nominato prima dell'apertura dei lavori con l'incarico di:

- redigere il verbale della sessione che deve:
  - a) indicare il numero dei Gruppi presenti,
  - b) contenere un breve cenno sui fatti e l'enunciazione delle questioni proposte,
  - c) contenere le deliberazioni dell'Assemblea Regionale e/o del Convegno Capi.
- coadiuvare i Presidenti nell'accertamento del numero degli aventi diritto al voto, in base alle informazioni raccolte al momento delle iscrizioni.

## **Art. 10 - DIRITTO DI VOTO ED ELEGGIBILITÀ'**

Il diritto di voto attivo e l'eleggibilità sono disciplinati dallo Statuto AGESCI. In mancanza di dati definitivi, provenienti dai censimenti, ciascun Socio Adulto dichiara, sotto la propria responsabilità, il suo stato ai fini del voto.

## **Art. 11 - VERBALE**

Ciascun membro può richiedere che si inserisca nel verbale una sua dichiarazione sottoscritta. I verbali delle sessioni, riuniti in appositi volumi con l'indice cronologico, sono custoditi presso la sede del Comitato Regionale.

## **Art. 12 - COMITATO DELLE MOZIONI**

Per l'esame preliminare di eventuali mozioni l'Assemblea Regionale nomina all'inizio della sessione e su proposta dei Presidenti il Comitato delle mozioni composto da un presidente e da due membri.

I Capi, i Soci Adulti e le Strutture Associative che intendono proporre mozioni debbono depositare il testo scritto presso il comitato mozioni che, d'intesa con i presentatori vi apporta, ove necessario, modifiche formali o destinate a chiarirne il senso, e coordina fra di loro più mozioni di contenuto analogo.

Il presidente del comitato mozioni può mettere ai voti una mozione per punti separati, sia su decisione del comitato stesso, che su richiesta di uno o più membri dell'Assemblea Regionale.

Qualora, su una mozione, vengano presentati uno o più emendamenti, essa viene messa ai voti, dapprima nella forma emendata, iniziando dall'emendamento che, a giudizio del presidente del comitato mozioni, appare più radicale. Se tutti gli emendamenti vengono respinti, la mozione viene messa ai voti nel testo originario. Nessuno può parlare due volte su una mozione o emendamento eccetto per domande di chiarimento o mozioni d'ordine, salvo il proponente per la replica al termine del dibattito. I Presidenti dell'Assemblea Regionale possono, all'inizio del dibattito sulle mozioni, definire la durata massima di ciascun intervento.

## **Art. 13 - COMMISSIONE DI SCRUTINIO**

L'Assemblea Regionale elegge in modo palese, tra i suoi membri, un Presidente e quattro scrutatori su proposta dei Presidenti dell'Assemblea. Essi attendono a tutte le operazioni di voto a scrutinio palese e segreto. Il conteggio dei voti per l'elezione della Commissione di Scrutinio verrà espletato da due Membri del Comitato Regionale. Il Presidente della Commissione di Scrutinio è garante di tutte le operazioni di voto.

## **Art. 14 - DISCUSSIONE. MOZIONI D'ORDINE E NUOVI ARGOMENTI**

Nella discussione nessuno può prendere la parola se non dopo averla ottenuta dai Presidenti.

I Presidenti possono altresì revocare la facoltà di parlare quando l'intervento non sia pertinente all'argomento in discussione. Coloro che chiedono di parlare hanno la parola, salvo diverso avviso dai Presidenti, nell'ordine di iscrizione, mentre coloro che chiedono la parola per mozioni d'ordine hanno diritto alla parola alla fine dell'intervento di chi sta parlando. Si intende per mozione d'ordine, la mozione non riferita direttamente agli argomenti all'ordine del giorno, ma rivolta esclusivamente alla gestione dei lavori assembleari (modifiche all'ordine del giorno, modalità procedurali). Il dibattito sulla mozione d'ordine è limitato ad un intervento a favore ed uno contro, e la mozione viene quindi messa ai voti e, se approvata, entra immediatamente in vigore. In casi eccezionali di necessità e d'urgenza, il Comitato Regionale può inserire nuovi argomenti all'ordine del giorno.

## **Art. 15 - CRONOLOGIA DEGLI ARGOMENTI**

I Presidenti possono, in corso di sessione, variare l'ordine cronologico dagli argomenti inseriti nell'ordine del giorno per esigenza di funzionalità.

## **Art. 16 - CANDIDATURE**

Per l'elezione dei membri del Comitato Regionale che decadono, o comunque per ogni incarico vacante, il Comitato Regionale si impegna a proporre, direttamente o indirettamente, un numero di candidati non inferiore al numero dei posti da coprire ad a far conoscere il nome dei candidati stessi, se possibile, nella lettera di convocazione. Ogni Comunità Capi, Comitato di Zona, Consiglio di Zona e Socio Adulto con diritto di voto può proporre altri nomi come candidati, entro il termine fissato dai Presidenti dell'Assemblea Regionale (chiusura delle candidature).

Il candidato assente può essere ugualmente eletto. L'elenco dei candidati proposti dovrà essere esposto al luogo visibile all'interno dell'aula assembleare o nelle vicinanze del Seggio Elettorale.

## **Art. 17 - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE**

La votazione per l'elezione dei Responsabili Regionali, dei membri del Comitato Regionale, degli Incaricati alle Branche e dei Consiglieri Generali, è preceduta da un intervento in cui i proponenti illustrano le ragioni delle candidature proposte.

Non sono ammessi ulteriori interventi.

## **Art. 18 - ELEZIONI**

Per l'elezione dei Responsabili regionali, dei membri del Comitato regionale, degli Incaricati alle Branche e dei Consiglieri Generali, è necessario ottenere più della metà dei voti validi. Qualora vi siano due o più candidati, e nella prima votazione nessuno di loro raggiunga la maggioranza richiesta, si procederà ad una seconda, ed eventuale terza, votazione tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. Risulterà eletto chi dei due otterrà più della metà dei voti validi.

Il voto è validamente espresso se:

- è relativo alle candidature presentate e regolarmente ammesse alle elezioni o al ballottaggio:
- la scheda è bianca.

Al momento della proclamazione dei risultati, deve essere specificato il numero delle schede bianche e di quelle nulle. Le deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto, fatta eccezione per la scelta degli addetti agli uffici assembleari.

## **Art. 19 - INCARICHI ELETTIVI: REVOCA DEL MANDATO**

L'Assemblea regionale può revocare il mandato ai Capi che ha eletto a ruolo e/o all'incarico.

La richiesta di revoca deve essere presentata mediante mozione motivata e sottoscritta da:

- almeno un terzo dei membri dell'assemblea aventi diritto al voto;
- almeno due terzi dei componenti del Consiglio regionale aventi diritto al voto.

La mozione deve essere presentata presso la segreteria regionale o ricevuta a mezzo posta almeno 60 giorni prima dell'Assemblea ordinaria e 45 gg prima dell'Assemblea straordinaria.

Ciò posto, è automaticamente recepita nell'ordine del giorno.

La delibera di revoca è approvata dall'Assemblea regionale a maggioranza degli aventi diritto, con voto palese.

L'approvazione della mozione comporta la decadenza immediata dal ruolo e/o incarico.

## **Art. 20 - SCHEDE ELETTORALI**

Le schede elettorali predisposte per le elezioni devono recare il timbro del Comitato Regionale e l'indicazione delle cariche da eleggere in ogni determinata assemblea. Devono essere associate a ciascun incarico da ricoprire, devono essere di diverso colore e vanno imbucate in urne diverse ed opportunamente predisposte. Le schede vengono consegnate agli aventi diritto dalla Commissione di Scrutinio, secondo le modalità e tempistiche stabilite dai Presidenti dell'Assemblea Regionale.

## **Art. 21 - PERSONALITA' DEL VOTO**

L'istituto della delega non è ammesso in nessun caso.

## **Art. 22 - MODALITA' DI VOTO E DI SPOGLIO DELLE SCHEDE**

Paletta elettorale - La paletta elettorale, recante un numero progressivo, la data, la firma ed il timbro del Comitato Regionale, viene consegnata dalla Segreteria allestita in loco all'atto dell'iscrizione agli aventi diritto. La paletta elettorale certifica il diritto di voto del possessore. La Segreteria provvede a redigere un "Elenco elettorale" recante il numero progressive delle palette, il nominativo ed il gruppo dell'elettore a cui viene consegnata. In caso di smarrimento può essere richiesta in Segreteria un'altra paletta; la Segreteria provvederà ad annotare sul verbale dell'Assemblea il nominativo ed il Gruppo del richiedente. Alla fine della fase elettorale deve essere riconsegnata in Segreteria.

Voto Palese - Gli aventi diritto esprimono il loro voto tramite una "paletta elettorale" che rende più

visibile la votazione e facilita il conteggio dei voti. Avuto il risultato della votazione, il Presidente della commissione elettorale lo riporta su un modello prestampato che consegnerà ai Presidenti dell'Assemblea.

Voto a scrutinio segreto - Il diritto di voto si esercita presso il seggio elettorale predisposto. La/le scheda/e elettorale/i si ottiene dietro presentazione e deposito della paletta e registrazione del votante sull'elenco elettorale. La/le scheda/e votata va imbucata nell'urna indicata. Espletata l'operazione di voto, la Segreteria riconsegna la paletta elettorale opportunamente annullata.

Inerenti alle operazioni di voto ad allo spoglio - Lo spoglio, effettuato dagli Scrutatori — sotto la supervisione del Presidente della Commissione di Scrutinio, si svolge in luogo consono attenendosi all'art. 18 del presente Regolamento. Qualora si palesino delle irregolarità inerenti alle operazioni di voto, il Presidente della Commissione di Scrutinio è tenuto a riferire ai Presidenti dell'Assemblea, i quali procedono alla convocazione in plenaria l'assemblea che, attraverso voto palese, si pronuncia sulle modalità di proseguimento dello scrutinio. L'accaduto viene riportato ed annotato sul verbale dell'Assemblea.

### **Art. 23 – PUBBLICITA' DELLE DELIBERAZIONI**

Le deliberazioni adottate sono trasmesse dai Presidenti alla segreteria regionale che ne curerà la pubblicazione sul sito internet regionale entro 20 giorni lavorativi.

### **Art. 24 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL CONVEGNO CAPI E DELL'ASSEMBLEA**

Le modifiche al presente Regolamento devono essere approvate dall'Assemblea Regionale ordinaria o straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei votanti. Le parti da modificare, la proposta di modifica e le motivazioni devono essere indicate nell'ordine del giorno.